



Corso di aggiornamento per RSPP/ASPP – RLS
Datori di Lavoro autonominati RSPP
Reggio Emilia 8 - 19 novembre 2019



Il laboratorio chimico: valutazione del rischio e gestione delle sostanze chimiche

William Montorsi
SPSAL AUSL Reggio Emilia

Patrizia Ferdenzi
Autorità Competente REACH – SPSAL AUSL Reggio Emilia



Corso di aggiornamento per RSPP/ASPP – RLS
Datori di Lavoro autonominati RSPP
Reggio Emilia 8 - 19 novembre 2018



I Regolamenti REACH e CLP: le ricadute più importanti sulle attività dei laboratori chimici e sulla valutazione del rischio chimico/cancerogeno per i laboratori

Patrizia Ferdenzi
Autorità Competente REACH – SPSAL AUSL Reggio Emilia

Valutazione del rischio e gestione dei prodotti chimici Da dove si parte



Titolo I CAPO III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro Articolo 15 - Misure generali di tutela

- 1) Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
- a) **la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;**
 -
 - c) **l'eliminazione dei rischi** e, ove ciò non sia possibile, la loro **riduzione al minimo** in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
 -
 - e) **la riduzione dei rischi alla fonte;**
 - f) **la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;**
 - g) **la limitazione del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;**

CONCETTI CHIAVE: pericolo e rischio



La **pericolosità** di una sostanza o di una miscela è la possibilità che tale sostanza o miscela provochi un **danno** e dipende dalle **proprietà intrinseche** (ad es. **punto di infiammabilità, pH, volatilità, solubilità in acqua, ecc.**).

La classificazione del pericolo è la descrizione della pericolosità di una sostanza o di una miscela **attraverso l'attribuzione di una descrizione standardizzata (criteri definiti dalla normativa)** e riflette il tipo e la severità dei **pericoli intrinseci**.

L'obiettivo della classificazione è l'identificazione di tutte le proprietà chimico-fisiche, tossicologiche ed ecotossicologiche delle sostanze e delle miscele che possano comportare **rischi** nel corso della normale manipolazione o utilizzazione.

Dalla classificazione discendono molti obblighi normativi.

Il **rischio si riferisce alla probabilità** che si verifichi un determinato effetto avverso a seguito dell'esposizione ad una sostanza o miscela pericolosa durante il suo uso o manipolazione.

D.Lgs 81/2008 e REACH E CLP



Sia la valutazione del rischio prevista dal Titolo IX sugli agenti chimici e sugli agenti cancerogeni sia l'articolo 15 del D.Lgs 81/2008, hanno come base imprescindibile le informazioni sui pericoli e sulla gestione dei rischi relativi alle sostanze e alle miscele presenti sul luogo di lavoro.

Tali informazioni negli ultimi anni hanno subito una radicale evoluzione sia dal punto di vista qualitativo sia dal punto di vista quantitativo a causa dell'entrata in vigore di due Regolamenti Europei:

- Il Regolamento (CE) n° 1907/2006 noto come **REGOLAMENTO REACH**
- Il Regolamento (CE) n° 1272/2008 noto come **REGOLAMENTO CLP**

Molte delle disposizioni dei Regolamenti REACH e CLP riguardano la salute e la sicurezza dei lavoratori e si applicano agli stessi soggetti che devono applicare il D.Lgs 81/2008



Dove impattano maggiormente i regolamenti REACH e CLP sulla valutazione dei rischi degli agenti chimici e degli agenti cancerogeni/mutageni?



Su due livelli:

- sulla classificazione degli agenti chimici e degli agenti cancerogeni e mutageni e sulle regole per la comunicazione dei pericoli comunicate al datore di lavoro tramite l'etichettatura (CLP)
- sulle informazioni sulla salute e sicurezza e sulle misure di gestione del rischio comunicate al datore di lavoro tramite la scheda di sicurezza o altre modalità (REACH)


PERCHE'

Art. 223 DLgs 81/08

Nella valutazione di cui all'art. 28 il datore di lavoro determina preliminarmente la presenza di agenti chimici pericolosi.... E valuta i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.....prendendo in considerazione in particolare:

1. le loro **proprietà pericolose**;
2. le **informazioni sulla salute e sicurezza** comunicate dal fornitore ;

.....



Il Regolamento CLP

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2008

relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che
modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE)
n. 1907/2006

Perché è nato il Regolamento CLP sulla classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e miscele?

Per introdurre in tutta l'Unione Europea un nuovo sistema per la classificazione e l'etichettatura dei prodotti chimici pericolosi basato su un modello già utilizzato a livello mondiale [GHS-ONU – Sistema armonizzato di comunicazione dei pericoli]

Il Regolamento CLP è una normativa di prodotto ed è giuridicamente vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri.

Lo scopo del Regolamento 1272/2008 è "garantire un elevato livello di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente e la libera circolazione delle sostanze, delle miscele e degli articoli" (art 1).

Il Regolamento CLP: principi generali



- ❖ Determinare se una sostanza o miscela sia dotata di proprietà che permettano di classificarla come pericolosa.



la pericolosità dipende dalle proprietà intrinseche della sostanza o della miscela.

CLASSIFICARE

- ❖ Far in modo che i pericoli individuati siano comunicati nella catena d'approvvigionamento (anche ai consumatori) da fabbricanti, importatori, utilizzatori a valle e distributori

ETICHETTARE

- ❖ Stabilire norme generali relative all'imballaggio per garantire la sicurezza delle forniture delle sostanze e delle miscele pericolose

IMBALLARE

- ❖ Comunicare a ECHA, da parte di produttori e importatori di sostanze, **le classificazioni e gli elementi dell'etichetta** qualora queste informazioni non siano state comunicate ad ECHA nelle domande di registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

NOTIFICARE

Il Regolamento CLP: classificazione dei pericoli




CHI CLASSIFICA?

Il CLP all'articolo 1 prescrive l'obbligo per **i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle** di classificare **le sostanze e le miscele** immesse sul mercato, nonché le sostanze non immesse sul mercato ma soggette all'obbligo di registrazione o notifica ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006.

N.B.: Articolo 3 (18) "Immissione sul mercato": l'offerta o messa a disposizione di terzi, a titolo oneroso o gratuito. L'importazione è considerata immissione sul mercato.

COSA VIENE CLASSIFICATO?

L'obbligo di classificazione previsto dal CLP si applica **a tutte le sostanze chimiche e a tutte le miscele immesse sul mercato** (compresi anche i biocidi o gli antiparassitari) **senza limiti di quantità per anno**.




Come si classificano le miscele?



Approccio progressivo: in base alle informazioni disponibili e a seconda del tipo di pericolo considerato, si procederà alla assegnazione della classificazione secondo questa sequenza:

1. se disponibili e adeguati, si utilizzano i dati della miscela stessa ai quali applicare i criteri dell'allegato I, come per le sostanze (in caso di mancanza di dati, obbligatori i tests per i pericoli fisici effettuati sulle miscele);
2. Se non vi sono dati sulla miscela tal quale, si impiegano i "principi ponte" (allegato I punto 1.1.3) per i pericoli per la salute e per l'ambiente; principi di similitudine con miscele già saggiate;
3. Se non è possibile utilizzare i principi ponte ma vi sono dati sui singoli componenti la miscela, è possibile utilizzare **metodi di calcolo** (del tutto nuovi come quello per la tossicità acuta o **simili ma non identici** a quelli utilizzati prima del CLP); si basano su limiti di concentrazione generici oppure utilizzando limiti di concentrazione specifici (per la salute) o i fattori M per l'ambiente.

NB!



Metodi di calcolo per le miscele



Tabella 3.6.2

Limiti di concentrazione generici dei componenti di una miscela classificati come cancerogeni che determinano la classificazione della miscela

Componente classificato come:	Limiti generici di concentrazione che determinano la classificazione della miscela come:		
	Cancerogeno di categoria 1A	Cancerogeno di categoria 1B	Cancerogeno di categoria 2
Cancerogeno di categoria 1A	≥ 0,1 %	—	—
Cancerogeno di categoria 1B	—	≥ 0,1 %	—
Cancerogeno di categoria 2	—	—	≥ 1,0 % [Nota 1]

Metodo additività non consentito

Tabella 3.2.3

Limiti di concentrazione generici di componenti classificati come corrosivi o irritanti per la pelle (categoria 1 o 2) che determinano la classificazione come corrosivo o irritante per la pelle

Somma dei componenti classificati come:	Concentrazione che determina la classificazione di una miscela come:	
	Corrosivo per la pelle Categoria 1 (cfr. la nota seguente)	Irritante per la pelle Categoria 2
Corrosivi per la pelle, categorie 1A, 1B, 1C	≥ 5 %	≥ 1 % ma < 5 %
Irritanti per la pelle, categoria 2	—	≥ 10 %
(10 × corrosivi per la pelle di categoria 1A, 1B, 1C) + irritanti per la pelle di categoria 2	—	—

Metodo additività consentito

Attenzione quando si fanno diluizioni

16 CLASSI DI PERICOLO FISICO

Esposivi (Esplosivi instabili, Divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, e 1,6)

Gas infiammabili (Categorie 1 e 2)

Aerosol infiammabili (Categorie 1 e 2)

Gas comburenti (categoria1)

Gas sotto pressione (gas compressi, liquefatti, liquefatti refrigerati, disciolti)

Liquidi infiammabili (Categorie 1, 2 e 3)

Solidi infiammabili (Categorie 1 e 2)

Sostanze e miscele autoreattive (Tipo A, B, C, D, E, F, e G) (Tipi A e B)

Liquidi piroforici (Categoria 1)

Solidi piroforici (Categoria 1)

Sostanze autoriscaldanti (Categoria 1 e 2)

Sostanze che, a contatto con l'acqua, emettono gas infiammabili (Categoria 1, 2 e 3)

Liquidi comburenti (Categoria 1, 2 e 3)

Solidi comburenti (Categoria 1, 2 e 3)

Perossidi organici (Tipo A, B, C, D, E, F e G) (Tipi da A a F)

Corrosivi per i metalli (Categoria 1)

10 CLASSI DI PERICOLO PER LA SALUTE

Tossicità acuta (Categorie 1, 2, 3 e 4)

Corrosione/irritazione pelle (Categorie 1A, 1B, 1C e 2)

Gravi danni agli occhi/irritazione occhi (Categorie 1 e 2)

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea (Categoria 1)

Mutagenesi (Categoria 1A, 1B and 2)

Cancerogenesi (Categoria 1A, 1B and 2)

Tossicità riproduttiva (Categoria 1A, 1B e 2) + 1 categoria per effetti sull'allattamento

Tossicità specifica di organo bersaglio (STOT) – esposizione singola (Categoria 1, 2) e Categoria 3 solo per effetti narcotici e irritazione respiratoria)

Tossicità specifica di organo bersaglio (STOT) – esposizione ripetuta (Categorie 1, 2)

Pericolo di aspirazione (Categoria 1)

2 CLASSI DI PERICOLO PER L'AMBIENTE

Pericolo per l'ambiente acquatico

Tossicità acuta Categoria 1

Tossicità cronica Categorie 1, 2, 3, e 4

Modalità di comunicazione: i pittogrammi CLP



infiammabile



cornice
simbolo
colore

} pittogramma



GHS01
Esplosivo



GHS04
Gas sotto pressione



GHS06 Tossico acuto



GHS05
Corrosivo



GHS02
Infiammabile



GHS03
Ossidante



GHS07 Effetti più lievi per la salute



GHS09 Pericoloso per l'ambiente



GHS08 Gravi effetti per la salute



Pittogramma Eliminato nel CLP

I simboli di pericolo arancioni non sono più legali dal 1-06-2017

CLP: classi di pericolo e pittogrammi





Classe di pericolo	Simbolo	Classe di pericolo	Simbolo
Esplosivi		Liquidi piroforici	
Gas infiammabili		Solidi piroforici	
aerosol infiammabili		Sostanze autoriscaldanti	
Gas comburenti		Sostanze che a contatto con acqua emettono gas infiammabili	
Gas sotto pressione		Liquidi comburenti	
Liquidi infiammabili		Solidi comburenti	
Solidi infiammabili		Perossidi organici	
Sostanze e miscele autoreattive		Corrosivi per metalli	

CLP: classi di pericolo e pittogrammi



Classe di pericolo	Simbolo	Classe di pericolo	Simbolo
Tossicità Acuta		Cancerogenicità	
Corrosione/ irritazione cutanea		Tossicità riproduttiva	
Gravi danni agli occhi/irritazione		Tossicità sistemica su organi bersaglio, acuta	
Sensibilizzazione cutanea e respiratoria		Tossicità sistemica su organi bersaglio, ripetuta	
Mutagenicità		Pericolo di aspirazione	





I nuovi criteri di classificazione del CLP hanno avuto un notevole impatto soprattutto sulle miscele, in particolare i prodotti di pulizia

Household products	EU	CLP (all cats.)
Laundry detergent (powder)		
Skin irritant	22%	100%
Eye irritant	100%	100%
Laundry detergent (liquid)		
Skin irritant	84%	100%
Eye irritant	100%	100%
Cleaning fluids		
Skin irritant	15%	100%
Eye irritant	65%	100%
Dishwashing liquid		
Skin irritant	88%	100%
Eye irritant	100%	100%

Con i nuovi criteri CLP classificati almeno «Irritanti per la pelle»





Fonte AISE: International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products



I nuovi criteri di classificazione del CLP hanno avuto un notevole impatto soprattutto sulle miscele, in particolare i prodotti di pulizia

Fino al 31/05/2015	Dal 01/06/2015
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Tensioattivi classificati R41 (Rischio di gravi lesioni oculari)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Le miscele contenenti >10% di tensioattivi R41 sono classificate R41</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Il simbolo per i prodotti R41: Xi </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Tensioattivi classificati "Gravi lesioni oculari Cat.1"</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Le miscele contenenti >3% di tensioattivi diventano "Gravi lesioni oculari Cat.1" H 318</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">"Gravi lesioni oculari Cat.1" Pittogramma: "corrosivo":  pericolo</div>

Ricadute sulla valutazione del rischio!!!

Da Dott. Novità

CLP: classificazione armonizzata e autoclassificazione

105.000 sostanze circa presenti sul mercato europeo

SOSTANZE IN CLASSIFICAZIONE ARMONIZZATA
Elenco in Allegato VI Tab. 3 del CLP

SOSTANZE IN AUTO-CLASSIFICAZIONE
Allegato I del CLP (criteri classificazione)
Allegato VII del CLP (tabella conversione)

Concetto importante per la valutazione del rischio



CLP: classificazione armonizzata e autoclassificazione

CLASSIFICAZIONE ARMONIZZATA : Allegato VI del CLP Tab. 3

Aggiornamento ogni due anni con gli Adeguamenti al Progresso Tecnico (siamo al 12°ATP).

E' la classificazione "ideale" della sostanza pura **nelle forme o negli stati fisici in cui è immessa sul mercato e in cui si può ragionevolmente prevedere che sarà utilizzata** .

Con il CLP di norma verranno stabilite nuove classificazioni armonizzate per le sostanze cancerogene, mutagene, tossiche per il ciclo riproduttivo (CMR), sensibilizzanti respiratori, interferenti endocrini o casi particolari, anche su richiesta di privati (a pagamento).

Quando stabilita, deve essere utilizzata obbligatoriamente da fabbricanti, importatori o utilizzatori a valle **per gli endpoint considerati nella classificazione armonizzata**.

Si applica anche a sostanze attive in biocidi e fitosanitari.

CLP: classificazione armonizzata e autoclassificazione

Nella Tabella 3 del CLP vi sono attualmente circa 4200 sostanze con classificazione armonizzata....e per tutte le altre?

Attenzione!

Se una sostanza non è nell'elenco delle classificazioni armonizzate non significa affatto che essa non abbia caratteristiche di pericolosità!

Tutte le sostanze che non sono presenti in allegato VI e successivi adeguamenti sono in regime di autoclassificazione.

CLP: classificazione armonizzata e autoclassificazione

SOSTANZE E MISCELE IN AUTOCLASSIFICAZIONE

Criteri di classificazione (Allegato I)

Tabelle di conversione (Allegato VII)

Come avveniva anche con la normativa precedente, tutte le sostanze:

- ❖ per le quali NON è stata stabilita una classificazione armonizzata (e quindi non sono presenti nell'Allegato VI del CLP)
- ❖ per le quali è stata stabilita una classificazione armonizzata solo per alcuni tipi di pericoli (quindi relativamente a un particolare pericolo di una sostanza come ad es. derivati petroliferi)

DEVONO ESSERE AUTOCLASSIFICATE

L'autoclassificazione richiede di recuperare tutte le informazioni disponibili per [valutare le caratteristiche di pericolosità della sostanza](#)

Le autoclassificazioni devono essere comunicate all'ECHA (inventario classificazioni)

Devono essere confrontate con le altre classificazioni notificate e sviluppare un'unica C&L (se possibile)

LE MISCELE DEVONO ESSERE SEMPRE AUTOCLASSIFICATE (comprese le diluizioni)

Dove sono reperibili le classificazioni armonizzate?

Nel sito di ECHA! (Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche)

Un'agenzia dell'Unione europea Accedi Italiano (4)

ECHA
EUROPEAN CHEMICALS AGENCY

L'Agenzia Contatti Posti di lavoro Ricerca la pagina web dell'ECHA

LEGISLAZIONE CONSULTAZIONI PUBBLICHE INFORMAZIONI SULLE SOSTANZE CHIMICHE ASSISTENZA

Cerca sostanze chimiche

Cerca per nome, numero CE o CAS. Ricerca

Ho letto e accetto l'avviso legale RICERCA AVANZATA

Notizie

Member States to evaluate 74 substances in 2020-2022
23/10/2019
ECHA proposes 74 substances for evaluation by Member States under the Community rolling action plan (CORAP) for 2020-2022. If you have registered any of these substances, you should coordinate actions with your co-registrants and contact the evaluating competent authority.

Rules for registration of phase-in substances clarified
10/10/2019
The transitional regime for registering phase-in chemicals under REACH ended on 31 May 2018. The Commission has now clarified that certain provisions for phase-in substances will still apply until 31 December 2019.

28/10/2019 - **Biocides Day – material online**

Tweets

European Chemicals Agency - ECHA @ECHA
Happy #haloween2019! pic.twitter.com/Rqrlggd9YC
3h

<https://echa.europa.eu/it/home>

Dove sono reperibili le autoclassificazioni?

Nell' Inventario delle classificazioni delle etichettature

ECHA
EUROPEAN CHEMICALS AGENCY

L'Agenzia Contatti Posti di lavoro Ricerca la pagina web dell'ECHA

LEGISLAZIONE CONSULTAZIONI PUBBLICHE INFORMAZIONI SULLE SOSTANZE CHIMICHE ASSISTENZA

ECHA > Informazioni sulle sostanze chimiche > La banca dati dell'inventario C&L

La banca dati dell'inventario C&L

Questa banca dati contiene informazioni fornite da fabbricanti e importatori sulla classificazione e l'etichettatura delle sostanze notificate e registrate nonché l'elenco delle classificazioni armonizzate. La banca dati viene riorganizzata regolarmente con l'inserimento di nuove notifiche e l'aggiornamento di quelle già presenti. Tuttavia, non è possibile contrassegnare in modo specifico le notifiche che sono state aggiornate perché, quando sono classificate nello stesso modo, le notifiche sono aggregate al fine di essere visualizzate.

Sono contrassegnate di conseguenza anche le classificazioni ricevute per mezzo di una presentazione congiunta nell'ambito della procedura di registrazione REACH. Per maggiori informazioni su queste sostanze consultare la banca dati delle sostanze registrate.

Si prega di notare che alcune informazioni sull'inventario delle classificazioni e delle etichettature (inventario C&L) possono appartenere a terzi. L'uso di tali informazioni può pertanto essere soggetto alla previa autorizzazione da parte di proprietari terzi. Per maggiori informazioni si prega di consultare l'avviso legale.

FURTHER INFORMATION

- More information about C&L Inventory
- Understanding the CLP Regulation
- Q&A on Public C&L Inventory
- Video tutorial
- Table of harmonised entries in Annex VI to CLP
- Registered substances
- Legal notice

See a problem or have a question?

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 31 October 2019

> CL Inventory

Pagina 1 di 2.906 50 Items per Pagina Mostra 1 - 50 di 145.208 risultati

Nome	EC / List no.	CAH no.	Index no.
hydrogen	215-605-7	1333-74-0	001-001-00-9
aluminium lithium hydride	240-877-9	16853-85-3	001-002-00-4

<https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/cl-inventory-database>

Perché si deve conoscere dove reperire le informazioni sulle classificazioni?



Perché una situazione tipica in molti laboratori è quella trovare presenti ancora numerose sostanze acquistate da molti anni, a volte da fornitori non più presenti sul mercato.

Inoltre spesso vengono eseguite miscele e diluizioni che portano alla creazione di miscele aventi caratteristiche di pericolo diverse dalle sostanze di origine.

Bisogna poi considerare la possibilità che durante certe esperienze didattiche si possano liberare sostanze e miscele, di cui bisogna conoscere le proprietà di pericolo.



Tutto questo può creare problemi per la corretta applicazione dei Titoli IX Capo I e Capo II del D.Lgs 81/2008, in quanto il D.Lgs 81/2008 impone che tutte le sostanze e le miscele presenti sul luogo di lavoro siano classificate ed etichettate in conformità al Regolamento CLP.

Ritorniamo sull'argomento.

Come fare la ricerca di dati o "data finding"



Se non abbiamo modo di reperire una SDS o per verificare la correttezza della classificazione in essa riportata o, in generale, di una sostanza che si utilizza in laboratorio possiamo usare la Banca dati dell'Inventario C&L.

Qual è la classificazione della fenoltaleina? O di una sua soluzione?

The screenshot shows the ECHA Search for Chemicals interface. The search bar contains '77-09-8'. Below the search bar, a table displays the search results. The first result is for Phenolphthalein, with the following details:

Nome	EC / List no.	CAS no.	BP
Phenolphthalein	201-004-7	77-09-8	03

Red arrows point to the search input field and the 'BP' column header in the table.

Come fare la ricerca di dati o "data finding"



Qual è la classificazione della fenoltaleina? O di una sua soluzione?

La banca dati dell'inventario C&L

Questa banca dati contiene informazioni fornite da fabbricanti e importatori sulla classificazione e l'etichettatura delle sostanze notificate e registrate nonché l'elenco delle classificazioni armonizzate. La banca dati viene organizzata regolarmente con l'inserimento di nuove notifiche e l'aggiornamento di quelle già presenti. Tuttavia, non è possibile contrassegnare in modo specifico le notifiche che sono state aggiornate perché, quando sono classificate nello stesso modo, le notifiche sono aggregate al fine di essere visualizzate.

Sono contrassegnate di conseguenza anche le classificazioni ricevute per mezzo di una presentazione congiunta nell'ambito della procedura di registrazione REACH, per maggiori informazioni su queste sostanze consultare la banca dati delle sostanze registrate.

Si prega di notare che alcune informazioni sull'inventario delle classificazioni e delle etichettature (inventario C&L) possono appartenere a terzi. L'uso di tali informazioni può pertanto essere soggetto alla previa autorizzazione da parte di proprietari terzi. Per maggiori informazioni si prega di consultare l'avviso legale.

FURTHER INFORMATION

- More information about C&L Inventory
- Understanding the CLP Regulation
- CLP Platform
- Q&A on Public C&L Inventory
- Video tutorial
- Table of harmonised entries in Annex VI to CLP
- Registered substances
- Legal notice

Notifications submitted/updated by: 03 December 2017

CL Inventory

Names and numerical identifiers

Substance Name: Contains

Numerical Identifier: Contains

Search only substances with harmonised classification and labelling

Hazard details

Hazard:

Search Operator:

View all substances

Searched for: '77-09-8'

Name	EC / List no. 69	CAS no.	Index no.
phenolphthalein	201-004-7	77-09-8	604-076-00-1
3,4,5-tribromoisobenzofenone	212-066-8	871-09-8	604-076-00-1
N-(2-(2,4-DINITROXYPHENYL)ETHYL)IMIDAZOLIDINE	668-190-3	26477-09-8	

Come fare la ricerca di dati o "data finding"

Quando le informazioni sono presentate in colore blu significa che la classificazione è armonizzata.

Summary of Classification and Labelling

Harmonised Classification – Annex VI of Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP Regulation)

General Information

Index Number	EC / List no. 69	CAS Number	International Chemical Identification
604-076-00-1	201-004-7	77-09-8	phenolphthalein

ATP Inserted / Updated: ATP0/ATP01000 qb

CLP Classification: Class 2

Classification	Hazard Statements	Hazard Statements	Supplementary Hazard Statements	Labelling	Programme, Signal word	Specific Concentration Limits, H-Factors	Notes
Class. 2	H351	H361D			GHS08 Dpr	Car. 10, H351, C A, 1 %	
Car. 1B	H330	H330					
Resp. 2	H332	H332					

Signal Words

Danger

Programme

Health hazard

Sarason III Data

Disclaimer: Please note that some of the substances covered by the Sarason Directive can belong to more than one Sarason category. It will be up to the users to decide whether their substance or mixture falls in one or in more of these classification categories depending on the Sarason Directive and the concentration. Please also note that ECHA is not an authority for the Sarason Directive and that the Sarason categorisation below is provided for information only. The Sarason III Directive (Directive 2013/64/EU regarding Directive 96/61/EC) (Article 13 from 1 June 2019) is the only authentic legal reference and that the information in this inventory does not constitute legal advice. For further information on Sarason, please ask your national authority.

Sarason Substances	Sarason Data	Sarason Categories
no		

La fenoltaleina è classificata come sostanza cancerogena di categoria 1B e va pertanto valutata nell'ambito del Titolo IX Capo II; le soluzioni di fenoltaleina diventano anche esse cancerogene quando superano la concentrazione dell'1% (diversamente dalle altre con sostanze cancerogene che hanno un limite generico quasi sempre dello 0,1%).



Il Regolamento REACH



REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 2006

concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE

REACH è l' acronimo di: Registration, Evaluation, Autorization of CHemicals
E' entrato in vigore il 1 giugno 2007 e dal 1 giugno 2009 tutti i titoli sono applicabili

Il regolamento REACH è stato necessario per sopperire alle insufficienti informazioni sulle sostanze esistenti (immesse sul mercato prima del 1981)

LA PROTAGONISTA E' LA SOSTANZA:

non è più possibile utilizzare una sostanza che non sia registrata o esentata dall'obbligo di registrazione



Il regolamento 1907/2007 REACH: i principi



Art. 1 comma 3 - Il presente regolamento si basa sul principio che ai fabbricanti, agli importatori e agli utilizzatori a valle spetta l'obbligo di fabbricare, immettere sul mercato o utilizzare sostanze che non arrecano danno alla salute umana o all'ambiente. Le sue disposizioni si fondano sul principio di precauzione.

Inversione dell' «onere della prova»: il REACH si basa sul principio che *l'industria dovrebbe immettere sul mercato le sostanze con tutta la responsabilità e la diligenza necessarie a garantire la sicurezza della salute umana e dell'ambiente [considerandum (16)].*



Commercializzazione solo previa disponibilità dei dati - registrazione

La registrazione delle sostanze chimiche



Qualsiasi sostanza prodotta o importata come tale o componente di miscele o presente in articoli (a determinate condizioni) in **quantità \geq 1 t/anno** per fabbricante o importatore deve essere registrata prima di essere immessa sul mercato **per gli usi identificati**.

La registrazione è corredata da un fascicolo tecnico che contiene numerose informazioni tra cui **Informazioni su fabbricazione e usi, Classificazione e etichettatura, Istruzioni sulla sicurezza d'uso**.

Quando la registrazione è completa l'Agenzia ECHA attribuisce alla sostanza un **numero di registrazione** e una data di registrazione

Numero di registrazione 01-2119471330-49-XXXX

**I reagenti di laboratorio vanno registrati?
Se sono sostanze si!!**



A cosa servono tutte le informazioni prodotte e raccolte dal REACH?



Considerandum (19)

Le disposizioni in materia di registrazione dovrebbero far obbligo pertanto ai fabbricanti e agli importatori di produrre dati sulle sostanze che fabbricano o importano, **di utilizzare tali dati per valutare i rischi** che le sostanze comportano e di definire e raccomandare misure appropriate di gestione dei rischi.

Considerandum (70)

Effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente derivanti da **sostanze estremamente preoccupanti dovrebbero essere impediti** attraverso l'applicazione di adeguate misure di gestione dei rischi

SOSTANZE
SVHC

Considerandum (56)

La gestione dei rischi delle sostanze implica per i fabbricanti o gli importatori la comunicazione di informazioni sulle medesime ad altri operatori quali gli utilizzatori a valle o i distributori.

Considerandum (57)

Poiché l'attuale **scheda di dati di sicurezza** è già utilizzata come strumento di comunicazione nella catena d'approvvigionamento delle sostanze e dei preparati, è opportuno ampliarla e integrarla nel sistema istituito dal presente regolamento.



Sostanze estremamente preoccupanti nel regolamento REACH



Cancerogene, mutagene, tossiche per il ciclo riproduttivo categoria 1A e 1B , «PBT» persistenti, bioaccumulabili, tossiche, «vPvB» molto persistenti e molto bioaccumulabili, Interferenti endocrini , sostanze che non rispondono pienamente ai criteri PBT o vPvB ma presentano rischi analoghi per l'uomo e per l'ambiente.

<http://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>

La Candidate List: elenco delle sostanze SVHC (Substances of Very High Concern) sostanze altamente preoccupanti per la salute e per l'ambiente

Ultimo aggiornamento luglio 2019: ad oggi contiene 201 voci corrispondenti 291 sostanze



I reattivi di laboratorio e la Candidate list



Alcuni di questi sono inseriti nella Candidate List e quindi sono sostanze altamente preoccupanti per la salute:

Acido Borico (2010)
 Fenolftaleina (2011)
 Sodio dicromato (2008)
Potassio dicromato (2010)
Potassio cromato (2010)
 Dicloroetano (2011)
 Cadmio e composti (2013)
 Piombo nitrato (2012)



Sostanze estremamente preoccupanti nel regolamento REACH



Principio di sostituzione

Principale obiettivo REACH: incoraggia e, in taluni casi, di garantisce la sostituzione delle sostanze che destano maggiori preoccupazioni con sostanze o tecnologie meno pericolose, quando esistono alternative economicamente e tecnicamente idonee.

Autorizzazione
di uno o più usi,
senza la quale la
sostanza non può
essere immessa sul
mercato o utilizzata
ALLEGATO XIV
43 voci

Restrizione
può riguardare la
fabbricazione, l'importazione
e l'uso di una sostanza, può
essere un divieto d'uso o una
restrizione nelle modalità di
impiego
ALLEGATO XVII
73 voci

Autorizzazione/restrizione e reattivi di laboratorio



I reattivi di laboratorio sono considerati nel REACH come sostanze utilizzate in ricerca e sviluppo scientifici (SR&D) e quindi sono esentate dall'**autorizzazione e dalle restrizioni**.

Attenzione!!!

Le sostanze presenti nei prodotti di pulizia invece **NON SONO ESENTATE** dall'autorizzazione così come non sono esentate dalle disposizioni relative alle restrizioni.

Diversi tensioattivi sono presenti nella Candidate list, dal luglio 2019 i nonilfenoli etossilati, famiglia di tensioattivi cationici, sono passati nell'allegato XIV ed il loro uso va autorizzato. Sostituire i prodotti che eventualmente li contengono.



Esempio di restrizione per detersivi e prodotti per pulizia



54. 2-(2-metossietossi)etanolo (DEGME)

N. CAS 111-77-3

N. CE 203-906-6

Non può essere immesso sul mercato dopo il 27 giugno 2010, per la vendita al pubblico, come componente di vernici, prodotti svernicianti, detersivi, emulsioni autolucidanti e sigillanti per pavimenti in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso.

46. a) Nonilfenolo

$C_6H_4(OH)C_9H_{19}$

N. CAS 25154-52-3

N. CE 246-672-0

Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso di sostanze o miscele con concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso per i seguenti scopi:

b) Nonilfenoli etossilati

$(C_2H_4O)_n C_{15}H_{24}O$

1. pulizie industriali e civili, tranne:

- sistemi di lavaggio a secco chiusi e controllati in cui il liquido di lavaggio viene riciclato o incenerito,
- sistemi di lavaggio a trattamento speciale in cui il liquido di lavaggio viene riciclato o incenerito;

2. pulizie domestiche;

Dal 2019 in allegato XIV

Lo strumento per trasmettere le informazioni lungo la catena di approvvigionamento



LA SCHEDA DATI DI SICUREZZA



La Scheda Dati di Sicurezza (SDS) è il principale strumento di COMUNICAZIONE nella catena di approvvigionamento delle sostanze e delle miscele in ambito REACH. In essa si trovano riunite le informazioni che ci servono sui pericoli, sulla classificazione ed etichettatura, sulla presenza di sostanze estremamente pericolose soggette ad autorizzazione o restrizione, sugli usi consentiti, sulle misure di gestione del rischio.

Tutte le disposizioni riguardanti le SDS di sostanze e miscele sono state trasferite nel REACH nel **Titolo IV** (che si applica a prescindere dai quantitativi immessi sul mercato) e nell'**Allegato II** che definisce le prescrizioni per la corretta redazione delle SDS.



La Scheda di Dati di Sicurezza (SDS)



- La struttura della SDS rimane a 16 sezioni, ma il Regolamento REACH ha **ampliato notevolmente le informazioni richieste**
- Deve **essere fornita** (non solo messa a disposizione) **nella lingua dello Stato membro** in cui avviene l'immissione sul mercato
- Deve essere fornita indipendentemente dalle quantità acquistate
- Deve **essere fornita gratuitamente** su carta o in forma elettronica entro la data di fornitura della sostanza o della miscela
- Deve essere fornita obbligatoriamente per **sostanze e miscele pericolose** in base ai criteri CLP, per le sostanze in Candidate List, per le sostanze PBT e vPvB
- Deve essere fornita su richiesta per miscele non pericolose ma che contengono sostanze pericolose in determinate concentrazioni
- Deve **essere aggiornata tempestivamente**:
 - a) non appena si rendono disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli;
 - b) allorché è stata rilasciata o rifiutata un'autorizzazione;
 - c) allorché è stata imposta una restrizione
- La versione aggiornata viene trasmessa a tutti i destinatari ai quali la sostanza o la miscela sono stati forniti **nel corso dei dodici mesi precedenti**.

Fare attenzione che



il Forum dell'ECHA comprensivo dei rappresentanti degli organismi nazionali preposti all'applicazione ha concordato che, ad esempio, **pubblicare semplicemente una copia di una SDS (o un aggiornamento) su un sito web non può essere considerato come assolvimento del proprio dovere di "fornire"**. Nel caso di "fornitura" elettronica, la consegna della SDS (e di eventuali allegati relativi allo scenario d'esposizione) come allegato a una e-mail in un formato generalmente accessibile a tutti i destinatari può essere considerata accettabile. Al contrario, l'invio di una e-mail con un link a un sito web generale all'interno del quale cercare e scaricare la SDS (o l'ultimo aggiornamento della SDS) non può essere considerato accettabile (Linea Guida ECHA 2015 cap.2.13).

Attenzione!

**QUINDI PER SOSTANZE/MISCELE ABITUALMENTE FORNITE
(DI NORMA) NON SI SCARICANO LE SDS DA INTERNET!!!!**



Un altro obbligo importante: la conservazione delle informazioni



Art. 36.1 Ciascun fabbricante, importatore, utilizzatore a valle e distributore riunisce tutte le informazioni di cui necessita per assolvere gli obblighi che gli impone il presente regolamento e ne assicura la disponibilità per un periodo di **almeno dieci anni** dopo che ha fabbricato, importato, fornito o utilizzato per l'ultima volta la sostanza o la miscela. Su richiesta il fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore trasmette tali informazioni alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito o all'Agenzia, o le mette immediatamente a loro disposizione, fatti salvi i titoli II e VI.

Menzione

<<Non vi è alcun riferimento in questo testo a una prescrizione per gli attori nella catena di approvvigionamento di mantenere copia delle SDS e/o delle relative versioni superate per un eventuale periodo specifico. I fornitori delle SDS e potenzialmente i loro destinatari devono considerare tali documenti quali parte delle "informazioni di cui necessita per assolvere gli obblighi che gli impone il presente regolamento" che devono essere conservate per un periodo di almeno 10 anni. >>



Sezioni importanti delle SDS



Sezione 1: identificazione del prodotto e del produttore

Data di redazione: 30.07.2014

Versione: 4.0

Data di stampa: 07.08.2014

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/del preparato e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale del prodotto/identificazione: Acetone GPR RECTAPUR*
 No. prod.: 20065 (VWR International)
 Nome della sostanza: Acetone
 No. CAS: 67-64-1
 Numero indice UE: 606-001-00-8
 No. di registro REACH: 01-2119471330-49
 Altre denominazioni:

Vi troviamo:

Identificatore prodotto

N° registrazione per sostanze

Usi pertinenti identificati

Numero di emergenza

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Usi rilevanti individuati: Reattivo chimico

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore (produttore/importatore/rappresentante/utilizzatore a valle/commerciante)

Italia

VWR International PBI s.r.l.

Strada Via San Giusto, 85
 Codice di avviamento postale/Luogo 20153 Milano
 Telefono 02 3320311
 Telefax 02 332031 307
 E-mail (persona esperta) vwrdsds@eu.vwr.com

Numero telefonico di chiamata urgente

Telefono 02 66101029 (24 ore su 24, Centro Antiveleni, Ospedale Niguarda, Ca' Granda - Milano)

E' importante verificare gli usi identificati in particolare nei prodotti per la pulizia



1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/DEL PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1. Identificatore del prodotto

Identificazione della sostanza:

Nome commerciale: **CANDEGGINA MATE**

Codice commerciale: CAND MATE

Tipo di prodotto ed impiego: Sbiancante e coadiuvante del lavaggio

Numero CAS: 7681-52-9

Numero EC: 231-668-3

La sostanza è esente dall'obbligo di registrazione, conformemente al REACH, allegato IV e V.

Index 67/548/EEC: 017-011-00-1



1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Uso raccomandato:

Detergente per superfici dure. ←

Sbiancante per tessuti

Coadiuvante del lavaggio

Igienizzante per sanitari.

Usi sconsigliati:

Non mescolare con acidi ←

Non mescolare con altri prodotti

4.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Sezioni importanti delle SDS



Sezione 2: indicazione dei pericoli

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

2.1.1 Classificazione secondo la normativa (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Classi e categorie di pericoli	Indicazioni di pericolo
Liquido infiammabile, Categoria 2	H225
Irritazione oculare, Categoria 2	H319
Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, Categoria 3, narcotico	H336

2.2 Elementi dell'etichetta

2.2.1 Etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP] ←

Pittogrammi relativi ai pericoli



Avvertenza: Pericolo

Indicazioni di pericolo	
H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H302	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza	
P210	Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
P280	Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P303+P353+P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Altri pericoli

SVHC No ←



Vi troviamo:
Classificazione sostanza o miscela
Elementi etichetta
Altri pericoli



Sezioni importanti delle SDS

Sezione 3: composizione/informazione sugli ingredienti

LCI 400 CSB/COD/DCO
 N. del materiale: LCI400

Data di revisione: 30.05.2018 Pagina 3 di 11

Componenti pericolosi

N. CAS	Nome chimico	N. indice	N. REACH	Quantità
	Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]			
7664-93-9	Acido solforico ... %			83 %
	231-639-5	016-020-00-8	XX-XXXXXXXXXX-XX-XXXX	
	Skin Corr. 1A; H314			
7732-18-5	Acque			>10 %
	231-791-2			
7783-35-9	Mercurio solfato			1,5 %
	231-992-5	080-002-00-6		
	Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, STOT RE 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H310 H330 H300 H373 H400 H410			
10294-26-5	Argento solfato			
	233-653-7			
	Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 100), Aquatic Chronic 1 (M-Factor = 100); H318 H400 H410			
7778-50-9	dicromato di potassio			
	231-906-6	024-002-00-6		
	Ox. Sol. 2, Carc. 1B, Muta. 1B, Repr. 1B, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, STOT RE 1, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H272 H350 H340 H360FD H330 H301 H372 ** H312 H314 H334 H317 H400 H410			

Vi troviamo per le miscele:
Nome componenti
Classificazione componenti
N° registrazione componenti
Concentrazione o range

Testo delle frasi H e EUH: vedi alla sezione 16.

Ulteriori dati
 Questo prodotto contiene sostanze molto preoccupanti (Regolamentazione (CE) No. 1907/2006 (REACH), Articolo 57).
 dicromato di potassio

Sezione 3 nei prodotti di pulizia

Disincrostante acido - uso professionale

3.2. Miscela. Scheda di Sicurezza del 17/09/2015, revisione 3

Contiene:

Identificazione.	Conc. %.	Classificazione 1272/2008 (CLP).
ACIDO FOSFORICO CAS. 7664-38-2	25 - 45	Met. Corr. 1 H290, Skin Corr. 1B H314, Nota B
CE. 231-633-2 INDEX. - Nr. Reg. 01-2119485924-24		

Nota: Valore superiore del range escluso.

Data di pubblicazione: 28/10/2014 : Viakal WC gel

Nome	Identificatore del prodotto	%	Classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE	Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
Citric Acid	(Numero CAS) 77-92-9 (Numero CE) 201-069-1 (No. REACH) 01-2119457026-42	1 - 5	Xi; R36	Eye Irrit. 2, H319
Formic Acid	(Numero CAS) 64-18-6 (Numero CE) 200-579-1 (Numero indice EU) 607-001-00-0	1 - 5	C; R35	Flam. Liq. 3, H226 Skin Corr. 1A, H314
Deceth-8	(Numero CAS) 26183-52-8 (Numero CE) Polymer	1 - 5	Xn; R22 Xi; R41	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Dam. 1, H318
C9-11 Pareth-8	(Numero CAS) 68439-46-3 (Numero CE) Polymer	1 - 5	Xn; R22 Xi; R41	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Dam. 1, H318

Testo integrale delle frasi R e H : vedere la sezione 16

Sezioni importanti delle SDS



Sezione 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

LCI 400 CSB/COD/DCO						
Data di revisione: 30.05.2018		N. del materiale: LCI400			Pagina 5 di 11	
SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale						
8.1. Parametri di controllo						
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE (D. lgs. 81/08 o ACGIH o direttiva 91/322/CEE della Commissione)						
N. CAS	Nome dell'agente chimico	ppm	mg/m ³	fib/cm ³	Categoria	Provenienza
7664-93-9	Acido solforico (nebulizzazione)	-	0,05		8 ore	D.lgs.81/08
8.2. Controlli dell'esposizione						
Controlli tecnici idonei						
I provvedimenti tecnici e le operazioni di lavoro appropriate devono avere la priorità rispetto all'uso dei dispositivi di protezione individuali e.						
Misure generali di protezione ed igiene						
Il tipo di attrezzatura di protezione deve essere selezionato in funzione della concentrazione e la quantità di sostanza pericolosa al posto di lavoro.						
Lavare le mani prima di ogni pausa ed a fine lavoro.						
Protezioni per occhi/volto						
Occhiali di protezione con schermi laterali						
Protezione delle mani						
Protezione preventiva della pelle mediante crema adeguata.						
Guanti che resistono ai prodotti chimici, fatti di gomma butile o gomma nitrile di categoria III, secondo la norma EN 374. In pieno contatto materiale per guanti viton spessore per guanti viton spessore dello strato 0,70 mm tempo di penetrazione > 480 Min. Contatto con gli spruzzi materiale per guanti gomma nitrile spessore dello strato 0,40 mm tempo di penetrazione >30 Min.						
Protezione della pelle						
Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima del loro riutilizzo.						
Protezione respiratoria						
Apparato respiratorio solo in caso di formazioni di aerosol o polvere.						
Tipo di filtro suggerito: filtro - ABEK						
Controllo dell'esposizione ambientale						
Non scaricare il flusso di lavaggio in acque di superficie o in sistemi fognari sanitari.						

Vi troviamo, tra l'altro:

- VLEP nazionali o europei
- Misure tecniche
- Dispositivi di protezione individuale

Sezioni importanti delle SDS



Sezione 10: stabilità e reattività

Disincrostante acido a base di acido cloridrico

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Può generare gas infiammabili a contatto con ditioicarbammati, mercaptani ed altri solfuri organici, metalli elementari (alcali, terre alcaline, leghe in polvere, vapori), agenti riducenti forti. Può generare gas tossici a contatto con fluoruri inorganici, sostanze organiche alogenate, solfuri, nitruri, nitrili, organofosfati, fosfotioati, fosfoditioati, agenti ossidanti forti. Può infiammarsi a contatto con ditioicarbammati, metalli elementari (alcali, terre alcaline, leghe

Sodio ipoclorito 14/15% volume (candeggina)

10.3. Possibilità di reazioni pericolose.

Il contatto con acidi forti provoca lo sviluppo di gas tossici.

Il contatto con gli acidi forti libera cloro e gas a base di biossido di cloro. Libera idrogeno in reazione con i metalli.

10.4. Condizioni da evitare.

Evitare il surriscaldamento.

Proteggere dalla luce. Sensibile all'umidità.

10.5. Materiali incompatibili.

Acidi forti.

Acidi forti. Metalli.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi.

Cloro. Clorato di sodio. Acido ipocloroso. Ossigeno.

Vi troviamo, tra l'altro:

Materiali incompatibili

Condizioni di stoccaggio

Prodotti di decomposizione pericolosi

Sezioni importanti delle SDS



Sezione 15: Informazione sulla regolamentazione

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Regolamentazione UE

Autorizzazioni (REACH, allegato XIV):
dicromato di potassio

Limitazioni all'impiego (REACH, allegato XVII):
Iscrizione 28: dicromato di potassio

Regolamentazione nazionale

Limiti al lavoro:

Contaminante dell'acqua-classe (D):

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Valutazioni di sicurezza non eseguite per le sostanze contenute nella presente miscela.

Non possono essere
venduti al pubblico in conc.
≥ 0.1%

Rispettare i limiti all'impiego secondo la direttiva 84/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro. Rispettare i limiti della direttiva 82/85/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. 3 - molto pericoloso per le acque

Vi troviamo, tra l'altro:

Se vi è una sostanza SVHC in candidate list

Se vi è una sostanza in all. XIV i cui usi devono essere autorizzati

Se vi è una sostanza in all. XVII soggetta a restrizioni

Se è stata fatta una valutazione della sicurezza chimica

Segnaletica di sicurezza, CLP ed etichette di laboratorio



Art. 4 - CLP

I fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle classificano le sostanze e le miscele in conformità del TITOLO II prima di immetterle sul mercato.



Art. 17-CLP

...ed etichettarli



Normativa di prodotto

Art. 227, C. 3 – D.Lgs 81/08

Laddove i contenitori e le condutture per gli **agenti chimici pericolosi** utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal **titolo V**, il datore di lavoro provvede affinché la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi si chiaramente identificabili.



Art. 239, C. 4 – D.Lgs 81/08

il datore di lavoro provvede affinché: **impianti, contenitori, imballaggi** contenenti **agenti cancerogeni o mutageni** siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile ed in conformità al D.Lgs. 52/97 e D.Lgs. 65/03 e s.m.i. (**quindi al Regolamento CLP, oggi**)



Segnaletica di sicurezza, CLP ed etichette di laboratorio



Titolo V Allegato XXVI modificato dal DLgs 39/2016

“I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o miscele classificate come pericolose conformemente ai criteri relativi a una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 nonché i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o miscele pericolose e le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare tali sostanze o miscele pericolose devono essere etichettati con i pertinenti pittogrammi di pericolo in conformità di tale regolamento.

Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro per una breve durata né a quelli il cui contenuto cambia frequentemente, a condizione che si prendano provvedimenti alternativi idonei, in particolare azioni di informazione e/o di formazione, che garantiscano un livello identico di protezione. “



cancellato



solo per depositi

non deve essere utilizzato per mettere in guardia le persone circa le sostanze chimiche o miscele pericolose

Segnaletica di sicurezza, CLP ed etichette di laboratorio



In laboratorio **vanno muniti di pittogrammi conformi al CLP:**

- tutti i contenitori in cui sono preparate soluzioni di sostanze pericolose in varie concentrazioni, presenti sui banconi di lavoro o sotto cappa, in base a quanto disposto dall'art. 227 C. 3 DLgs 81/08 (... **la natura del contenuto ... e gli eventuali rischi ... siano chiaramente identificabili ...**);
- se si preparano soluzioni che vengono subito consumate, i loro contenitori non devono essere etichettati (recipienti utilizzati per breve durata);
- i reagenti ed altri prodotti in giacenza (in deposito o armadi di sicurezza) il cui ultimo acquisto è antecedente i 12 mesi rispetto ad un determinato fornitore oppure rimanenze di acquisti molto vecchi;
- condutture, tubi che trasportano sostanze o miscele pericolose, anche gas;
- gli armadi in cui sono conservate sostanze chimiche.



Dove trovare le informazioni per riclassificare e rietichettare?



- Allegato I Regolamento CLP (criteri di classificazione ed etichettatura) ad esempio per preparare diluizioni
- Allegato VI Regolamento CLP e ATP successivi (classificazioni armonizzate delle sostanze)
- ECHA database delle sostanze registrate (<http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx>)
- ECHA inventario classification and labelling inventory (<http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database>)
- Banca dati Centro Nazionale Sostanze Chimiche (<http://www.iss.it/dbsp/>)
- Ricerca su internet delle schede di sicurezza
-

<http://echa.europa.eu/it/>



Come fare la ricerca di dati o “data finding”



Se non abbiamo modo di reperire una SDS o per verificare la correttezza della classificazione in essa riportata o, in generale, di una sostanza che si utilizza in laboratorio possiamo usare la Banca dati dell'Inventario C&L.

Quando le informazioni sono presentate in colore arancio significa che la classificazione proposta sono quelle derivanti dalle notifiche, sono cioè **autoclassificazioni**.

Notified classification and labelling										
General Information										
EC / List no.	Name	CAS Number								
200-515-2	Methylthionium chloride	61-73-4								
Notified classification - Labelling according to CLP criteria										
Hazard Class and Category Code(s)	Hazard Statement Code(s)	Hazard Statement Code(s)	Supplementary Hazard Statement Code(s)	Pictograms, Signal Word Code(s)	Specific Concentration limits, M-Factors	Notes	Classification affected by Impurities / Additives	Additional Notified Information	Number of Notifiers	Joint Entries
Acute Tox. 4	H302	H302		GH507 Wng				State/Form IUPAC Names	110	View details
Acute Tox. 4	H302	H302		GH505 GH507 Dgr				State/Form IUPAC Names	45	View details
Eye Damm. 1	H316	H316							16	View details
Not Classified										
Acute Tox. 4	H302	H302		GH508 GH507 Wng				State/Form	15	View details
Eye Irrit. 2	H319	H319								
STOT RE 2	H373 (Blood)	H373 (Blood)								
Acute Tox. 4	H302	H302		GH507 Wng				State/Form IUPAC Names	8	View details
Skin Irrit. 2	H315	H315								
Aquatic Chronic 3	H412	H412								
Acute Tox. 4	H302	H302		GH507 Wng				State/Form	2	View details
Aquatic Chronic 3	H412	H412								
Acute Tox. 4	H302	H302								
Skin Irrit. 2	H315	H315		GH507 Wng				State/Form IUPAC Names	2	View details
Eye Irrit. 2	H319	H319								
STOT SE 3	H335 (Lungs)	H335								



REACH
CLP...

'FASCINATING!'

Grazie per l'attenzione
e procediamo con la valutazione del rischio

